



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO di LIMBIATE - CESATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/2/2004.
Entrato in vigore dal 15/3/2004.

ART. 1 FUNZIONI E SCOPI

1. Il Centro Socio Educativo è una struttura non residenziale che accoglie giornalmente soggetti con parziale e notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari.
2. Il Centro Socio Educativo mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.
3. A tale fine il Centro Socio Educativo assicura ai propri utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio educativi mirati e personalizzati di cui essi necessitano.
4. Il Centro, insieme agli altri servizi e risorse assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie del territorio, opera per consentire il mantenimento dei portatori di handicap all'interno del proprio nucleo familiare.

ART. 2 UTENTI

1. Il Centro Socio Educativo accoglie un numero di utenti corrispondenti a quello stabilito dagli standard regionali del piano socio assistenziale in vigore, e comunque per un massimo di 25 unità, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che, di norma e salvo progetti personalizzati particolari, non abbiano superato il 50° anno di età.
2. Gli utenti possono avere diversi livelli di disabilità e diversi gradi di dipendenza che ne compromettono l'autonomia nelle funzioni elementari, per i quali sono stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo sanitario e psico-sociale mirati all'inserimento in strutture rivolte alla generalità delle persone, nonché coloro che sono divenuti gravi successivamente per processi di decadimento o per mancanza di adeguate terapie.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO

1. Il servizio è erogato su richiesta dell'esercente la potestà con compilazione di apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici del Servizio sociale dei Comuni di Limbiate e Cesate.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione ai fini anche della graduatoria:

- diagnosi funzionale;
- dichiarazione della condizione del portatore di handicap rilasciata dagli organi competenti (verbale di invalidità civile - di persona handicappata ai sensi della L.104/92);
- relazione sociale;
- certificazione relativa ai redditi del nucleo familiare.

2. Le domande di iscrizione saranno viste dal responsabile area disabili dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Limbiate, ed esaminate dall'équipe di valutazione di cui al successivo art. 4.
3. Per la stesura della graduatoria i verranno presi in esame i seguenti criteri:
 - certificato di riconoscimento dell'invalidità;
 - diagnosi funzionale;
 - relazione sociale;
 - assenza dei genitori;
 - presenza di un solo genitore;
 - stato di occupazione;
 - situazione reddituale;
 - periodo di attesa.

A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione delle domande.

I cittadini non residenti potranno accedere al servizio, secondo le modalità di cui al punto1 previa convenzione tra i Comuni di Cesate e Limbiate e il Comune di residenza.

ART. 4 EQUIPE DI VALUTAZIONE DEI CASI INSERIMENTI E DIMISSIONI

E' costituita un'équipe di valutazione composta dalle seguenti figure:

- psicologo;
- educatore;
- fisiatra;
- neuropsichiatra;
- coordinatore centro;
- assistente sociale dei comuni di residenza.

L'équipe, nell'ambito delle singole professionalità:

- supervisiona e verifica i programmi di intervento individuali e collettivi;
- segue la fase dell'inserimento e dell'osservazione decidendo l'ammissione/dimissione;
- programma le ammissioni/inserimenti verso altre strutture esterne al C.S.E.;
- predispose le diagnosi funzionali.

ART. 5 AMMISSIONE E GRADUATORIA

Sulla base dei criteri di cui all'art.3 e della valutazione dell'équipe di cui all'articolo precedente i responsabili dei Servizi sociali dei Comuni di Limbiate e Cesate e la coordinatrice del CSE stendono la graduatoria e la formalizzano.

ART. 6
RINUNCE E DIMISSIONI

1. La famiglia dell'utente può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando, specifica dichiarazione scritta al Comune di residenza.
2. Le dimissioni sono, altresì decise dall'equipe specialistica d'intesa con il Coordinatore del Centro, sentita la Commissione Tecnica e con l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci:
 - quando l'intervento educativo del Centro ha perso di validità o si rende opportuno, un nuovo inserimento, in struttura tipologicamente diversa.
 - a seguito di assenza continuativa, non giustificata superiore a 30 giorni nel corso del medesimo anno.
3. Le dimissioni per il passaggio in altra tipologia di struttura devono prevedere un progetto di accompagnamento dell'utente che faciliti il passaggio e la sperimentazione.
4. Il provvedimento di dimissioni deve essere preventivamente comunicato al Comune di residenza al quale deve essere inviata relazione circostanziata circa le motivazioni.

ART. 7
PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AI COSTI

1. L'utente, oltre alla retta di frequenza e alla quota pasto, potrà essere chiamato a partecipare ai costi del trasporto, della mensa e dei soggiorni climatici e/o progetto artigiani.
2. Il pagamento delle quote di contribuzione va effettuato presso gli uffici amministrativi del Comune di Limbiate.
3. Trattandosi di servizi a domanda individuale, l'entità viene definita ogni anno dall'organo competente all'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Limbiate previo accordo con il Comune di Cesate. La eventuale diminuzione o esenzione dal pagamento è da considerarsi quale contributo economico alla famiglia in particolari condizioni di indigenza è proposta dall'assistente sociale ed approvata con Determinazione Dirigenziale del Comune di appartenenza.

ART. 8
LE ATTIVITA' EDUCATIVE

Le prestazioni socio-educative sono assicurate dagli educatori e da tecnici specialisti o figure professionali con competenze in tecniche specifiche, i quali, nel rispetto delle finalità del C.S.E. e del principio della personalizzazione del processo educativo, orientano i loro interventi in senso pedagogico, aiutando gli utenti a raggiungere un più adeguato rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché a cercare di acquisire i comportamenti e funzioni indispensabili per la vita di tutti i giorni.

ART. 9 IL PERSONALE DEL CENTRO

L'organico del personale deve assicurare sia i rapporti previsti dalla normativa regionale sia la copertura dell'arco orario di apertura e chiusura del servizio e potrà essere eventualmente aumentato per consentire una più efficace risposta ai problemi posti dai portatori di handicap gravi.

Il personale assegnato al Centro dovrà essere di numero e tipologia corrispondente agli standard stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti per i Centri Socio Educativi.

Operano nei Centri Socio Educativi: il Coordinatore, gli educatori, gli ausiliari, gli animatori, il personale sanitario, amministrativo e gli autisti.

ART. 10 IL COORDINATORE DEL CENTRO

1. Il Coordinatore è responsabile della programmazione delle attività, della organizzazione interna del Centro, del coordinamento dello stesso con gli altri servizi territoriali, della verifica dei progetti educativi e dei rapporti con le famiglie e con il personale del Centro;
2. Il Coordinatore, che si rapporta in linea gerarchica con il Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Limbiate, è una figura con competenze gestionali e di indirizzo educativo e sociale.
3. Il Coordinatore del C.S.E. partecipa ai processi di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento all'interno dell'equipe del C.S.E., all'elaborazione dei progetti di trattamento individualizzati in base ai quali si ammettono gli utenti e alle fasi di verifica della validità dei risultati degli stessi, in base ai quali possono essere decise le dimissioni.

ART. 11 COMMISSIONE INTERCOMUNALE

Per garantire la corretta gestione del CSE anche ai sensi dell'art.12 della Convenzione in essere è costituita la Commissione Intercomunale composta da:

- Sindaco o Assessore delegato del Comune di Limbiate che svolge funzioni di Presidente;
- Sindaco o dall'Assessore delegato del Comune di Cesate;
- due tecnici funzionari comunali di Cesate e Limbiate;

ART. 12 COMMISSIONE CONSULTIVA

Al fine di garantire una maggiore partecipazione alla gestione del C.S.E. è istituita una Commissione consultiva così composta:

- tre rappresentanti delle famiglie - di cui uno almeno di Cesate - eletti dall'Assemblea delle famiglie stesse;
- un rappresentante degli operatori eletto dall'Assemblea del personale stesso;
- il Coordinatore del Centro;
- un assistente sociale per Comune;

ART. 13 DURATA E CESSAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

I membri elettivi della Commissione Consultiva durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

I singoli componenti cessano l'incarico per:

- a) decadenza: quando i rappresentanti dei genitori non abbiano più figli frequentanti il Centro o quando i rappresentanti del personale cessino il servizio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) revoca, su proposta motivata della componente designante e quando ricorrano gravi motivi che ne rendono inopportuna la partecipazione alla Commissione Consultiva.

I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti con le stesse procedure dalle rispettive componenti.

La carica di membro della Commissione consultiva non dà diritto a compensi.

ART. 14 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

La commissione consultiva può esprimere pareri in merito al Bilancio Preventivo annuale e al programma delle attività sottoposte, alle modifiche regolamentari e ai problemi principali che coinvolgono la vita del CSE.

ART. 15 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione Consultiva si riunisce di norma almeno due volte all'anno, con preavviso minimo di tre giorni.

La Commissione è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno il 50% dei componenti.

Di ogni seduta verrà redatto verbale e raccolto agli atti.

ART. 16
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE

La C.I. è chiamata ad esprimere parere obbligatorio e vincolante esclusivamente in ordine:

- a) competenze di cui all'art.12 della Convenzione:
 - alla modifica della dotazione organica del personale;
 - al programma annuale delle attività e dei costi;
 - alle rette di frequenza dei partecipanti;
 - alla definizione del costo degli eventuali utenti esterni ai due comuni;
 - alla cessione in gestione del CSE;
 - ai progetti esecutivi delle opere ed all'acquisto di arredi e attrezzature di importo superiore complessivamente in un anno a € 10.329,14;
 - agli altri punti previsti dell'art.12 della Convenzione in essere.
- b) la convocazione della Commissione consultiva per pareri e proposte.
- c) definisce i punteggi sulla base dei criteri previsti dall'art.3 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 17
**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI
DEL CENTRO NELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**

Per l'elezione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione Consultiva l'Assemblea delle famiglie é convocata dal Coordinatore del Centro mediante avvisi scritti da inviarsi almeno dieci giorni prima.

Hanno diritto di voto uno dei genitori, o chi ne fa le veci.

La delega scritta è autorizzata per non più di una volta l'anno e ogni persona non può avere più di una delega.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, chi ha il figlio utente di età inferiore.

La medesima procedura vale per le elezioni dei rappresentanti degli operatori del Centro, per cui é richiesta la partecipazione alla votazione di almeno la metà del personale assegnato al Centro; a parità di voti, risulta eletto l'operatore che ha maggiore anzianità di servizio.

I membri della Commissione Consultiva, convocati dal Coordinatore del CSE, eleggono al proprio interno un genitore quale Presidente della stessa.

ART. 18
L'ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei genitori si riunisce, di norma, in un locale del Centro Socio Educativo.

L'Assemblea dei genitori é convocata dal Presidente della Commissione consultiva almeno una volta all'anno, oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata un numero di genitori degli utenti pari ad almeno alla metà.

L'Assemblea dei genitori può essere richiesta anche dal Coordinatore del Centro.

La convocazione va fatta mediante avvisi scritti.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente della Commissione consultiva o da un suo delegato scelto tra i membri del Commissione stessa ed é validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei genitori.

Possono partecipare senza diritto di voto gli altri componenti della Commissione e anche persone esterne al C.S.E., in casi particolari previo avviso ai rappresentanti dei genitori e sentito il parere degli stessi.

L'assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei genitori.

ART. 19 SERVIZI OFFERTI E ORARI

1. Il Centro rimane aperto, di norma, dalle 8.30 alle 15.30 - dal lunedì al venerdì - dall'inizio di settembre a fine luglio.
2. L'orario di uscita potrà essere anticipato alle ore 13.00 una volta la settimana per consentire la riunione di servizio degli operatori.
3. All'inizio dell'attività annuale viene predisposto e comunicato all'utenza il calendario delle chiusure del Centro; eventuali ulteriori chiusure del centro non previste nel calendario saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.
4. Oltre ai servizi socio - educativi di cui sopra il Comune garantisce agli utenti del C.S.E. previo pagamento di rette anche altri servizi come previsto dal precedente art.7.

ART. 20 CONTROLLI E SUPERVISIONI

I Comuni esercitano il controllo sugli adempimenti, il funzionamento e gli obiettivi locali e regionali e a mezzo del Responsabile del CSE nonché del Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Limbiate che è deputato alla rendicontazione trimestrale e annuale verso ASL, Provincia e Regione Lombardia. Copia della rendicontazione deve essere inviata anche al Comune di Cesate.

Il funzionario del Comune di Cesate è responsabile della rendicontazione delle proprie spese sostenute.

ART. 21 RELAZIONE DI VERIFICA

Il Responsabile del Centro Socio Educativo dovrà presentare una relazione annuale sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento dei risultati attesi., alla Commissione Intercomunale

La relazione dovrà indicare tutti i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dello svolgimento delle iniziative compreso quello del numero dei partecipanti alle stesse e altri dati statistici necessari per la valutazione.

ART. 22
VERIFICA ANNUA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

All'inizio di ogni anno di attività l'Area Servizi alla Persona comunicherà alla Commissione Intercomunale i dati relativi alla verifica della qualità del servizio e dell'indice di gradimento dello stesso. Le modalità di rilevazione dei dati saranno predisposte dal Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Limbiate, tenendo conto del parere dell'utenza.

INDICE

ART. 1 FUNZIONI E SCOPI.....	1
ART. 2 UTENTI.....	1
ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO.....	1
ART. 4 EQUIPE DI VALUTAZIONE DEI CASI INSERIMENTI E DIMISSIONI	2
ART. 5 AMMISSIONE E GRADUATORIA.....	2
ART. 6 RINUNCE E DIMISSIONI.....	3
ART. 7 PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AI COSTI.....	3
ART. 8 LE ATTIVITA'EDUCATIVE.....	3
ART. 9 IL PERSONALE DEL CENTRO.....	4
ART. 10 IL COORDINATORE DEL CENTRO.....	4
ART. 11 COMMISSIONE INTERCOMUNALE.....	4
ART. 12 COMMISSIONE CONSULTIVA	5
ART. 13 DURATA E CESSAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA.....	5
ART. 14 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA	5
ART. 15 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA	5
ART. 16 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE	6
ART. 17 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI DEL CENTRO NELLA COMMISSIONE CONSULTIVA.....	6
ART. 18 L'ASSEMBLEA DEI GENITORI.....	6
ART. 19 SERVIZI OFFERTI E ORARI.....	7
ART. 20 CONTROLLI E SUPERVISIONI	7
ART. 22 VERIFICA ANNUA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO.....	8